



Università
Ca'Foscari
Venezia

D.D.G. n. 100 / 2021
Prot. n. 0006340 del 29/01/2021

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (70 ORE)
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROMOSSE
DALL'UFFICIO CA' FOSCARI SOSTENIBILE**

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Art. 1 - Indizione	2
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	2
Art. 3 - Compensi	2
Art. 4 - Requisiti di accesso	3
Art. 5 - Partecipazione al concorso	4
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	5
Art. 7 - Commissione	5
Art. 8 - Concorso e graduatoria	5
Art. 9 - Formazione	6
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	6
Art. 11 - Crediti formativi	6
Art. 12 - Norme finali	7
Art. 13 - Responsabile del procedimento	7

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (70 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2020/2021 di attività promosse dall'Ufficio Ca' Foscari Sostenibile per n.5 posti.
2. L'attività del/della collaboratore/collaboratrice si svolgerà nell'ambito del progetto "Una balena a Ca' Foscari" realizzato dall'Ufficio Ca' Foscari Sostenibile per dare supporto nella distribuzione delle borracce a studenti e studentesse dell'Ateneo e promuovere comportamenti per ridurre l'utilizzo di plastica monouso. Di seguito le attività richieste: supporto nella gestione del magazzino, allestimento, presidio e disallestimento del punto di distribuzione presente in una delle sedi dell'Università, distribuzione borracce, attività di promozione presso una o più sedi dell'Ateneo.

Parte delle ore potranno essere svolte anche a supporto di attività in ufficio c/o l'Ufficio Ca' Foscari Sostenibile, qualora si verifichi la necessità.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato potrà svolgersi da marzo a dicembre 2021.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica legata al virus Covid-19, il periodo di svolgimento dell'attività potrebbe subire delle variazioni temporanee.
2. Lo/a studente/essa dovrà assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio.
3. La prestazione dello/a studente/essa non può superare il numero massimo di 70 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Lo/a studente/essa vincitore/trice della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2020/2021.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
2. Allo/a studente/essa che completerà il ciclo delle 70 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 163,00.
3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto a chi non abbia svolto almeno il 30% (21 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Lo/a studente/essa che risulterà assegnatario della collaborazione dovrà obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo/a studente/essa deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2020/2021.

Lo/a studente/essa che intende laurearsi nella sessione straordinaria prevista per l'anno accademico 2019/2020 e che per lo stesso anno accademico non sia iscritto/a ad anni fuori corso, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2019/2020.

2. Potrà accedere alle attività di collaborazione per la realizzazione di attività promosse dall'Ufficio Ca' Foscari Sostenibile lo/a studente/essa che è iscritto/a per l'anno accademico 2020/2021:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni.

Si precisa che lo status di studente dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto fatta eccezione per coloro che conseguano il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo/a studente/essa è stato/a iscritto/a ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto/a. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
 - b) per lo/a studente/essa immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time";
 - c) per lo/a studente/essa immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Allo/a studente/essa iscritto/a per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale, o di un corso di dottorato di ricerca è richiesta l'iscrizione al medesimo corso.
 5. Lo/a studente/essa iscritto/a per l'anno accademico 2020/2021 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del 19 febbraio 2021, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
 - a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo/a studente/essa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;
- per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo/a studente/essa *part-time* iscritto/a ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
8. Lo/a studente/essa iscritto/a ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
9. Lo/a studente/essa iscritto/a ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla stipula del contratto non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo/a studente/essa dovrà compilare in ogni sua parte il form online disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente all'Ufficio Ca' Foscari Sostenibile cliccando sul pulsante "invia" **entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 19 febbraio 2021**.
2. Non saranno accolte le relative candidature pervenute oltre le ore 12.30 di venerdì 19 febbraio 2021.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per le attività indicate all'articolo 1 del presente bando, il/a candidato/a deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - conoscenza delle principali attività e progetti di Ca' Foscari Sostenibile;
 - motivazione a svolgere l'attività;
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative e studenti;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - affidabilità, disponibilità all'ascolto, capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - conoscenza della lingua inglese a livello base.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo/a studente/essa in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato/a mediante un colloquio teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. I colloqui si svolgeranno per via telematica attraverso la piattaforma di Google Meet, in lingua italiana, nei giorni da martedì 9 a giovedì 11 marzo 2021 secondo l'apposito calendario di convocazione di cui al successivo comma. I candidati riceveranno preventivamente dalla commissione una comunicazione all'indirizzo istituzionale matricola@stud.unive.it che riporterà il link per accedere al colloquio.
3. Entro venerdì 5 marzo 2021 verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà la modalità, la data e l'orario di svolgimento della selezione.
4. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati ammessi al concorso dovranno collegarsi al link ricevuto senza ulteriore preavviso, secondo le modalità previste, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
5. Per essere ammesso/a a sostenere il colloquio telematico il/la candidato/a dovrà esibire un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
6. La graduatoria dei/le vincitori/trici e degli/le idonei/e verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze emerse durante il colloquio, assegnando un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito chi ha una condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) 2021 valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario che l'interessato/a dovrà consegnare durante il colloquio ove voglia far valere la prelazione. La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" entro lunedì 15 marzo 2021.
7. Nel caso in cui il/la vincitore/trice della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. I/Le vincitori/trici dovranno obbligatoriamente frequentare una breve formazione tendente ad approfondire i temi di sostenibilità e l'attività che dovrà essere svolta. La frequenza alla formazione non verrà conteggiata per il raggiungimento delle 70 ore previste dall'attività di collaborazione. Tale corso si svolgerà, indicativamente dal 17 al 18 marzo 2021.
2. Lo/a studente/essa si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.
3. Il/la candidato/a chiamato/a a svolgere l'attività di collaborazione durante il periodo di emergenza-19 COVID, è inoltre invitato/a a prendere visione delle informazioni e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione centrale e dalle singole strutture dell'Ateneo ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DPCM 11/03/2020 (<https://www.unive.it/pag/40177>) e a frequentare il corso online, intitolato "Modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione da COVID-19", accessibile attraverso la piattaforma Moodle di Ateneo. Le istruzioni sulle modalità di accesso saranno fornite successivamente.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il/La candidato/a chiamato/a a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 70 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico e di comportamento di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello/a studente/essa ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato/a, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo/a studente/essa. Il riconoscimento è

subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Martina Gonano.

Venezia, 29/01/2021

Il Direttore Generale
dott. Gabriele Rizzetto

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC *protocollo@pec.unive.it*.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC *protocollo@pec.unive.it*, email: *dpo@unive.it*).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).